

1) **La posizione del Presidente del Tribunale del Riesame di Lecce Carlo CAZZELLA. INDAGATO DALLA PROCURA DI POTENZA.**

Il 30.11.2021, veniva fissata presso il Tribunale del Riesame di Lecce, Udienza per la richiesta di annullamento della Misura degli Arresti Domiciliari a carico del Dr. Antonio SAVINO. Quest'ultimo per motivi di difesa, chiedeva allo stesso Presidente del Collegio di potersi recare per il tempo strettamente necessario in Bari, presso il proprio Ufficio, per prelevare atti e documenti utili alla propria difesa. L'Istanza legittima, veniva immotivatamente RIGETTATA, con chiaro intento" persecutorio e "preconcetto" ed in chiara Violazione del Diritto di Difesa dell'indagato (**All. 1**).

Con successivo telegramma, l'indagato dr. Antonio SAVINO, com'è suo diritto chiedeva di presenziare all'Udienza Camerale innanzi al Tribunale del Riesame, per rilasciare proprie spontanee dichiarazioni. **Anche questa richiesta veniva, per gli stessi ritenuti motivi di cui sopra rigettata (All.1-1) .**

In sostanza il Tribunale del Riesame di Lecce, pur avendo ricevuto in tempo il telegramma, ha rigettato la richiesta di presenziare all'udienza, in quanto secondo loro doveva essere presentata contestualmente alla istanza di riesame e richiesta al GIP !

Tale negazione, configura una NULLITA' ASSOLUTA dell'Ordinanza del Riesame, in quanto da nessuna parte viene specificato che la richiesta di presenziare all'Udienza deve essere presentata "**contestualmente**" all'istanza di riesame, **ma solo che deve essere presentata dall'interessato.**

Inoltre l'Art. 309 comma 8 c.p.p. prevede espressamente che "l'imputato ha diritto se lo richiede di presenziare all'udienza del riesame".

Nelle Nullità Assolute del Codice di Rito, è prevista la Nullità del Procedimento in Camera di Consiglio (come quella del Riesame) in violazione dell'art. 127 comma 3 e 5 c.p.p.

Circa le Nullità Assolute vedi anche gli Artt. **178 lett.C, e 179 comma 1** c.p.p.

Oltre alle tante criticità l'Ordinanza di Custodia Cautelare sarebbe nulla per violazione:

1) dell'art.**292 lett.c-bis** c.p.p. in quanto la "nuova Ordinanza di Lecce, non contiene l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

2) Dell'Art. **292 comma 2 ter** perché la nuova Ordinanza di Lecce, non contiene la valutazione anche degli elementi a favore dell'imputato di cui all'art. **358 nonché all'art.327 bis c.p.p.**

3) Dell'Art. **294 comma 3** in quanto dopo l'interrogatorio il GIP di Lecce, ricevendo in eredità dal GIP di Bari, il Fascicolo e la relativa ISTANZA DI REVOCA DELLA CUSTODIA CAUTELARE, non ha valutato NEL TERMINE PERENTORIO, il persistere delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare, in quanto ad oggi NON è stato notificato nulla in tal senso;

4) Dell'Art. **299 comma 1 e 3** in quanto avvenuto l'interrogatorio e depositati atti a discolta, a Bari, risultano mancanti per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità della custodia cautelare successiva di Lecce, ed inoltre avendo richiesto il difensore la revoca della misura cautelare durante l'interrogatorio innanzi al GIP di Bari, in data 03.12.2021, **quest'ultimo da Lecce, non ha dato risposta entro 5 giorni successivi almeno alla ricezione degli atti da Bari.**

inoltre, nel rigettare l'istanza di riesame, proposta dal Dr. Antonio SAVINO, il Dr. Cazzella, OMETTENDO di prendere atto di tutti i documenti depositati dal Dr. Antonio SAVINO nel corso dell'Interrogatorio innanzi alla GIP di Bari, che acclamano senza ombra di dubbio la propria innocenza dal reato ascritte e per il quale è stato ingiustamente tratto in arresto, rigettava l'istanza, con affermazioni del tutto "false" e "caluniose" a danno del Dr. Antonio SAVINO che dimostrano una "cordata" tra magistrati tra loro d'accordo ovvero un "concorso" con i reati ascritti agli Ufficiali dell'Arma INDAGATI per gravi reati ed ancora una volta "coperti" cfr: " si è reso protagonista di una virulenta e sobillatoria attività di propaganda nei confronti di vari ufficiali dell'arma e di magistrati del Tribunale di Bari nel corso di una manifestazione organizzata nel capoluogo pugliese in data 31 maggio 2021 dall'associazione UNAC(Unione Nazionale arma Carabinieri), in seno alla quale era peraltro stato coinvolto in un'indagine per i reati di possesso di segni distintivi contraffatti e di truffa reiterata in danno di enti e cittadini indotti ad abbonarsi al periodico denominato "Rivista dell'Arma" nel falso convincimento che si trattasse di una pubblicazione ufficiale dell'Arma dei carabinieri" tali illazioni devono ritenersi caluniose sia perché circostanziate in modo da non apparire ictu oculi prive di serietà, inverosimili o grottesche, sia perché diffuse nell'ambito di una manifestazione sulla pubblica via e quindi idonee a pervenire all'attenzione giudiziaria per eventuale apertura di un procedimento penale nei confronti del Luzi e del Nistri..... Quando all'elemento psicologico del reato, il Savino era ben consapevole della falsità dell'accusa perché non aveva a disposizione alcuna prova concreta per sostenere con tale sicumera che i due ufficiali avessero percepito laute tangenti nella vicenda dell'appalto Alfa Romeo.....In sede di interrogatorio l'indagato non ha

chiarito in quali termini avesse avuto fondati sospetti sul coinvolgimento dei due alti ufficiali in condotte corruttive, limitandosi a precisare di averli già denunciati per tale reato ed ammettendo, per altro verso, di aver evocato i fatti pubblicamente, nel piazzale antistante il Comando Regionale dei Carabinieri, proprio per sollecitare i militari a schierarsi con i manifestanti e ad avviare indagini (pag.25 verbale:” ho detto che qua ci sono le carte... venite a prendere le carte, ve le consegniamo..... Non vi è quindi alcun dubbio sull'intento perseguito dal Savino, durante la manifestazione svoltasi proprio sotto la sede del Comando Regionale dei Carabinieri, di far pervenire all'autorità giudiziaria una nuova notizia criminis sulla presunta corruzione degli ufficiali Luzi e Nistri, priva di un pur minimo fondamento che potesse giustificare l'iniziativa dell'indagato ed escludere il dolo del delitto di calunnia.....Del tutto privo di fondamento è il rilievo difensivo sull'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione del contesto in cui sono avvenuti i fatti, riconducibili ad una campagna denigratoria e calunniosa da tempo intrapresa dal Savino nei confronti di rappresentanti dell'arma dei carabinieri e di magistrati a seguito di vicende giudiziarie e disciplinari sfociate in una pesante condanna per gravi reati e nella destituzione dal servizio..... Avvalendosi del Sindacato UNAC quale strumento di diffusione delle sue illazioni ritorsive l'indagato, già in passato protagonista di iniziative analoghe, ha evidenziato di voler con pervicacia proseguire nel proposito di rivolgere accuse penalmente rilevanti nei confronti dei vertici dell'arma dei carabinieri e dei magistrati, spinto da un insopprimibile sentimento di vendetta determinato dalle negative vicende giudiziarie e disciplinari.....la custodia domestica è idonea ad impedirgli, quanto meno, di prender parte a manifestazioni pubbliche di propaganda e di protesta come quella in cui si sono verificati gli episodi in contestazione; inoltre il divieto imposto nell'ordinanza di non utilizzare alcun mezzo di comunicazione e non avere rapporti con persone diverse dai familiari conviventi preclude ogni possibilità di diffondere altre accuse calunniose”.

Orbene, quanto affermato da un Giudice, che decide sulla vita e sulla morte in tema di libertà di persone arrestate, è al limite della demenza senile, ovvero da sottoporre con urgenza a visita psichiatrica attraverso un TSO.

Un Giudice che conferma un “sequestro di persona” per di fatto vietare un Segretario generale di Un Sindacato, a manifestare e tanto in violazione degli artt. 39 e 21 della Costituzione, schierandosi al fianco di Ufficiali “corrotti” ed indagati da piu’ procure tra cui proprio la DDA di Lecce, e tanto per “concorrere” nei reati da costoro commessi, senza ombra di dubbio, provate da atti inconfutabili pure in possesso del “giudice” di cui sopra che le ha ignorate totalmente.

Infatti da una parte afferma che il Dr. Antonio SAVINO ha affermato di aver già denunciato gli stessi ufficiali, quindi ritenendoli colpevoli ed al di fuori della consapevolezza dell'innocenza di costoro, fatto che per il reato di calunnia è indispensabile vedi numerose sentenze della Cassazione. Ma afferma chiaramente, che l'intento dei P.M. e Giudici non è quello di perseguire un reato, MA E' QUELLO DI VIETARE AD UN CITTADINO LA PROPRIA PROTESTA E LA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO PENSIERO ANCHE ATRAVERSO MANIFESTAZIONI SINDACALI REGOLARMENTE AUTORIZZATE DALL'AUTORITA' DI P.S. !

Quindi quanto affermato da questo "giudice" è gravissimo, e siccome lo scrivente crede che esistono altrettanto giudici e magistrati "onesti" e non "correntisti" o "asserviti" chiede che siano quest'ultimi a dargli giustizia, sulle "porcherie" commesse nella fattispecie ad opera di gente che ho è incompetente e dovrebbe cambiare mestiere, oppure è in mala fede e dovrebbe essere esonerata subito dal compito svolto .

In ordine alle "accuse" calunniose e false, volte dallo stesso giudice nei confronti del dr. Antonio SAVINO, nella propria "farneticante" a dir poco, Ordinanza (All. 1-1-1) bisogna evidenziare:

- a) Effettivamente nel 1984 (ben quasi 30 anni fa) LO STESSO HA SUBITO UNA CONDANNA RITENUTA INGIUSTA PER LA QUALE SI STA' OCCUPANDO LA Corte di Appello competente, emergendo fatti inconfutabili della propria innocenza;
- b) Successivamente a tale condanna, comunque "riabilitata" il dr. Antonio SAVINO è stato riammesso nell'Arma dei carabinieri e promosso Maresciallo dell'Arma, dalla quale ultima è andato in pensione per "malattia" nel 2004 (ben oltre 20 anni dopo) sopraggiunta e riconosciuta dipendente da causa di servizio (3° Cat.) tanto che è in attesa di essere riconosciuto quale "Vittima del Dovero";
- c) Non è stato destituito dall'Arma per condanna penale;
- d) Ha subito oltre 150 procedimenti penali TUTTI ARCHIVIATI sempre su input di ufficiali dell'Arma, CORROTTI, per aver fondato e per dirigere un Sindacato, il primo ed unico nell'Arma dei Carabinieri che smaschera ogni "NEFANDEZZA" dei generali COPERTI che da codesti giudici in concorso vengono "coperti" , garantendogli la IMPUNITA'.
- e) **Effettivamente i Generali che si ritengono "calunniati" nella fattispecie, sono INDAGATI PER TRUFFA, CORRUZIONE ED ASSOCIAZIONE A**

**DELINQUERE ANCHE DI STAMPO MAFIOSO DA DIVERSE PROCURE DI
MEZZA ITALIA, TRA CUI PROPRIO LA DDA DI LECCE;**

- f) **Infine lo stesso Giudice, probabilmente ravveduto dal precedente “obbrobrio”
giuridico, fissava nuove udienze, ma VIETAVA SEMPRE ILLECITAMENTE
all’interessato di parteciparvi e di prendere visione del fascicolo processuale come’
suo diritto, violando ancora una volta la legge.(All.1-1-2)**